

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 21 aprile 2004

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2004. - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 14.45.

Governo del territorio.

Testo unificato C. 153 Bossi, C. 442 Vigni, C. 677 Martinat, C. 1065 Pecoraro Scanio, C. 3627

Mantini, C. 3810 Sandri, C. 3860 Lupi, C. 4707 Vendola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 aprile 2004.

Francesco STRADELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di proseguire nell'esame di carattere generale degli emendamenti presentati al testo unificato. Avverte altresì che il deputato Vigni ha dichiarato di sottoscrivere gli emendamenti Lion 1.5, 1.6, 3.4, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14 e Nesi 7.5.

Rileva inoltre che, avendo il relatore testé comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, il seguito della discussione sul complesso degli emendamenti, su richiesta di deputati di alcuni gruppi di opposizione, potrà svolgersi, oltre che nella giornata di oggi, anche in quella di martedì 27 aprile e che a partire dalla seduta di mercoledì 28 aprile avrà inizio la fase di votazione degli emendamenti.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) sottolinea che nel passaggio dalla prima proposta di testo unificato, predisposta dal relatore in sede di comitato ristretto, alla versione finale attualmente all'esame della Commissione, sono stati compiuti notevoli progressi nella direzione auspicata dai deputati dei gruppi di opposizione, i quali non hanno fatto mancare al dibattito il proprio contributo costruttivo e fattivo. Restano, tuttavia, insolte alcune questioni che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati intendono risolvere in modo puntuale. Precisando che gli emendamenti sono tutti, senza alcuna eccezione, di merito, ribadisce che il testo unificato presenta diversi aspetti di criticità e fragilità che impongono uno sforzo modificativo. Il testo unificato, predisposto dal relatore, ha, infatti, accolto la nozione ampia di governo del territorio, in linea con il dettato costituzionale e in maniera da includere tutte le materie di rilievo costituzionale nel momento genetico delle politiche che incidono sul territorio a partire dalla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Nel testo unificato sussiste, tuttavia, un forte differenziale tra il tenore dell'articolo 1, contenente la definizione di

governo del territorio, e il restante articolato che ne dovrebbe rappresentare il concreto sviluppo. Nel testo sono state mantenute molte disposizioni che sembrano essere ancora legate ad aspetti squisitamente amministrativi e tecnici riguardanti la trasformazione del territorio e che non vanno oltre una disciplina di tipo puramente urbanistico della materia. Occorre, invece, che sia data una precisa definizione ad alcune questioni di fondo, come quella della identificazione precisa dei diversi livelli di pianificazione pubblica, per i quali non si può prescindere da una specifica definizione delle competenze. In particolare, è necessario chiarire che il comune è il soggetto primario al quale spetta il compito della pianificazione strutturale e della definizione degli strumenti operativi nel pieno rispetto degli strumenti di pianificazione di livello superiore. Inoltre, occorre individuare nella provincia il soggetto titolare delle competenze di pianificazione di area vasta, in linea con la tendenza inaugurata dalla legge n. 142 del 1990, che fa della provincia il soggetto per definizione titolare di tali competenze. Osserva che il testo unificato, oltre a non fornire risposte univoche a tali questioni, richiede una riscrittura per la parte relativa ai rapporti tra soggetti pubblici e soggetti privati nell'adozione delle scelte di piano. Al comune deve essere attribuita la funzione di definizione di obiettivi e di finalità ed è al comune che spetta la decisione circa l'apertura del confronto selettivo e concorrenziale con i soggetti privati nel pieno rispetto dell'obbligo di motivare le scelte in tal modo adottate, in maniera adeguata all'interesse dei cittadini. Precisa che il capitolo dei rapporti tra soggetto pubblico e soggetto privato non deve essere caricato di significati di tipo ideologico ma deve essere collocato in un quadro generale in cui non venga snaturata o indebolita la funzione propria del soggetto pubblico relativa alla tutela degli interessi generali e alla fissazione degli obiettivi e delle finalità.

Un altro punto che deve essere ancora fissato in modo deciso, anche in relazione alla tipizzazione delle varie aree, è quello per cui la nuova legge deve privilegiare il criterio del recupero, della ristrutturazione, della riconversione del patrimonio edilizio esistente e dei siti produttivi non impiegati rispetto alle scelte che incoraggiano nuove edificazioni con conseguente consumo ulteriore di territorio. Occorre, dunque, affermare con vigore la tendenza verso politiche volte a migliorare gli standard, la qualità della vita e a rafforzare un'edilizia di qualità. Infine, il testo unificato deve essere sottoposto ad una riscrittura complessiva e coerente da un punto di vista amministrativo e giuridico che ponga rimedio ai frequenti casi di ripetizioni, di uso di termini generici ed approssimativi che potrebbero determinare gravi inconvenienti in sede di eventuali future impugnative.

Francesco STRADELLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.